

IL TRIBUNALE DL NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:

dr. Lucio Di Nosse Presidente

dr. Stanislao De Matteis Giudice relatore

dr. Aldo Ceniccola Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura n. 7712013 reg. conc. prev., ad istanza della **SOCIETÀ S.R.I.**, con sede in Napoli, autorizzato alla presentazione della domanda di concordato preventivo in forza di delibera assembleare assunta in data 27.9.2013 come da verbale per notaio

letto il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. con il quale, in data 03.10.2013, la società **SOCIETÀ S.R.I.**, avente ad oggetto *La progettazione, costruzione manutenzione e ristrutturazione: di edifici privati e pubblici e le opere connesse ed accessorie di lavori marittimi e fluviali, di terra, opere murarie, in cemento armato ed in ferro, di lavori portuali ferroviari, ponti, lavori stradali, pavimentazioni speciali, acquedotti e fognature, di moli, bacini, banchine, di impianti tecnologici di gallerie, di parcheggi ed autorimesse di capannoni industriali, di impianti di irrigazione di lavori di difesa e di sistemazione idraulica, lavori di esplorazione del sottosuolo, lavori di fondazioni speciali la fabbricazione di blocchi di cemento armato, di opere di canalizzazione e di recupero:*

- *la progettazione, esecuzione, manutenzione e ristrutturazione in appalto pubblico e privato di opere civili, edili, stradali acquedotti e fognature opere sportive ed industriali, marittime e fluviali esplorazioni del sottosuolo e lavori di fondazioni speciali, nonché di opere in cemento armato ed in cemento armato precompresso di costruzioni metalliche e di qualsiasi genere di impianti tecnologici con facoltà, di affidare le opere predette in subappalto:*

- la progettazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di acquedotto ivi compresa la lettura e la fatturazione dei consumi idrici, di fognatura, di impianti di sollevamento di acquedotti e fognature, di depurazione, di trattamento delle acque, di impianti di telecontrollo e di impianti tecnologici in genere:

- La progettazione, costruzione - gestione e manutenzione e ristrutturazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi di qualsiasi specie:

- la progettazione e gestione di servizi riguardanti il disinquinamento delle acque marine costiere, lacustri e fluviali;

- la progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica e gas combustibili; impianti per la trasformazione alta inedia tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e di impianti di produzione di energia da fonti alternative:

- la progettazione, gestione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per il riciclaggio il recupero e la vendita a terzi di materiali non pericolosi provenienti dalle attività di scavo e di demolizione e esercizio delle attività ad esse relative:

- la progettazione, la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alberghi ostelli residence campeggi, villaggi turistici, centri ed impianti sportivi, ricreativi, culturali ed assistenziali, ospedali, case di cura e di riposo;

- l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, di consulenze (anche gestionali) di valutazioni di congruità tecnico economica nel campo ingegneristico, studi di impatto ambientale, rilievi topografici, rilievi ambientali, nonché la progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e private di ingegneria civile e industriali, di architettura e dell'edilizia in genere delle infrastrutture di trasporto e delle opere idrauliche;

- l'apertura di cave e/o miniere, gestione delle stesse con estrazione, lavorazione e commercio dei materiali prodotti:

- l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi tipo.

La società può, infine, compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale: così tra l'altro quale attività non prevalente e da esercitarsi non nei confronti del pubblico:

- *compiere operazioni commerciali, industriali e bancarie, ipotecarie e immobiliari;*
- *ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche società e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;*
- *concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;*
- *assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo od affine al proprio;*
- *partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese",* ha chiesto la concessione di un termine per la presentazione della proposta piano e relazione:

visto il decreto del 31.10.2013, con cui il tribunale: (i) ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 90 per la presentazione della proposta e del piano; (ii) ha nominato la dott.ssa (OMISSIS) e l'avv.to (OMISSIS) commissari giudiziali;

letta la prima relazione dei commissari giudiziali depositata il 23.12.2013; letti il piano, la proposta e la relazione depositati il 29.01.2014;

visto il decreto di convocazione ex art. 162 pronunciato in data 21.02.2014;

visti i chiarimenti e le integrazioni alla domanda di concordato preventivo depositati l'8.04.2014; lette le osservazioni dei commissari giudiziali depositate il 09.04.2014;

sentito il giudice relatore, dott. S. De Matteis designato in data 02.04.2014 dal Presidente della sezione in sostituzione della dott.ssa N. Celentano;

OSSERVA

L'art. 161, comma 1. fall. prevede che *"la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore ..."*.

L'art. 161, comma 4°, 1. fall. aggiunge che *"per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152"* (della stessa legge), il quale, a sua volta, al comma 2, lett. b) ed al comma 3°, prevede che, nella società a responsabilità limitata. *"la proposta e le condizioni del concordato"*, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto. *"sono deliberate dagli amministratori"*, e che tale deliberazione *"deve risultare da verbale"*

redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

La norma vale, evidentemente, anche per "la domanda di concordato" con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria nel termine fissato dal tribunale, così come prevista dall'art. 161, comma 6°, 1. fall^a nel testo in vigore dall'11.09.2012.

La delibera di "approvazione" della domanda di concordato costituisce, come può desumersi dal tenore letterale della norma, un presupposto per la sua presentazione che, in quanto tale, deve esistere già al momento della sua presentazione.

Né può invocarsi, al fine di consentirne la produzione anche dopo il deposito del ricorso, l'art. 162, comma 1°, 1. fall., che consente al tribunale di fissare al debitore un termine ma solo per produrre "nuovi documenti" e non anche per sanare la lacuna relativa agli *atti da depositare* insieme alla domanda, come previsti dall'art. 161, commi 1°, 2°, 3° e 4°, 1. fall., in cui l'istante sia incorso al momento della sua presentazione, come, del resto, è confermato dal nuovo testo dell'art. 161, comma 6°, 1. fall. nella parte in cui prevede che il debitore possa presentare domanda di concordato *con riserva* (solo) della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° e non anche della delibera di approvazione di cui al comma 4° dello stesso articolo.

Ora, nel caso di specie, la società istante nel presentare la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1. fall. non solo non ha depositato la deliberazione dell'amministratore, ma ha anche omesso di allegare (*id est*, di affermare) che la domanda di concordato sia stata approvata con deliberazione dell'amministratore risultante "da verbale redatto da notaio" e che tale deliberazione sia stata "depositato ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile".

Si è, viceversa, limitata a depositare la delibera assembleare assunta in data 27.09.2013 dall'assemblea con cui i soci hanno deliberato di *"approvare l'intenzione dell'amministratore unico in relazione all'accesso della società alla procedura di concordato preventivo"*.

Né tantomeno la delibera dell'organo amministrativo (necessaria anche in caso di amministratore unico: Corte di Appello Napoli sent. 114/2013) risulta successivamente assunta (e depositata) in occasione del deposito, in data 29.01.2014, della proposta, del piano e della relazione.

Poiché non può essere concesso un termine per la produzione trattandosi di documento che deve preesistere alla presentazione della domanda di concordato preventivo né essendo applicabile l'art. 182 c.p.e. (Corte di Appello Napoli sent. 114/2013 VG), la domanda di ammissione al concordato deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta dalla **SOCIETÀ S.R.L.**

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito in particolare per l'urgente iscrizione presso la CCIAA,

Napoli, 09.04.2014.

Il presidente

dott. Lucio Di Nosse

DEPOSITATO IL 14.04.2014